



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE IV - RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2012 - 0006610 del 15/03/2012

Pratica N. DVA-4RI-00 [2011.0312]

Rif. Mittente:.....

Alla ILVA S.p.a.
Via Appia SS km 648
74100 Taranto
FAX 099 4706591

RACCOMANDATA A/R

All' Istituto Superiore per la ricerca ambientale
via Vitaliano Brancati 47
00144 Roma
FAX 06 50072450 - 06 50072190

Al prof. Dario Ticali
Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC
c/o ISPRA
Via V.Brancati 48 - 00144 Roma
FAX 06 5007 4281

e p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2 - 00187 Roma
FAX 06 47052847

Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
Lungotevere Ripa 1 - 00153 Roma
FAX 06 59943278- 3554

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
Piazzale del Viminale 1 - 00184 Roma
FAX 06 4741717

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Capo di Gabinetto
Via Veneto 56 - 00187 Roma
FAX 06 48161441

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00187 Roma

Ufficio Mittente/ Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione ambientale
CAPO SEZIONE: Miliùg. Antonio@minambiente.it - 06 57225924
DVA-4RI-AIA-00/2012-0018.DOC

Alla Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
FAX 080 5406260

Alla Provincia di Taranto
Via Anfiteatro, 4- 74100 Taranto
FAX 099 4587214

Al Sindaco del Comune di Taranto
Palazzo di Città - Piazza Castello
74100 Taranto
FAX 099 4760019

Al Sindaco del Comune di Statte
Via San Francesco, 5 - 74010 Statte (TA)
FAX 099 4746480

Alla ARPA Puglia
Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
FAX 080 5460150

Alla Direzione Generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche
Sede


OGGETTO: Ilva Spa - Stabilimento di Taranto - avvio procedimento di complessivo riesame del provvedimento di AIA 450 del 4 agosto 2011 ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06

Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/90, che con l'allegato decreto DVA_DEC-2012-0000054 del 15 marzo 2012 è stato disposto l'avvio del procedimento inerente il complessivo riesame dell'AIA, rilasciata il 4 agosto 2011 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto.

Con riferimento a tale procedimento si informa codesta Società che l'unità organizzativa competente è la Divisione IV di questa Direzione ed il funzionario responsabile del procedimento è il Dirigente della medesima Divisione.

Si informa, altresì, che, la documentazione inerente il procedimento de quo è disponibile per la consultazione sul sito <http://aia.minambiente.it>.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuseppe Lo Presti)



All.: c.s



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-000054 del 15/03/2012

Avvio del complessivo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, che, tra l'altro, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione";

VISTA la decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea l'otto marzo 2012, relativa alle "conclusioni sulle BAT" applicabili al settore siderurgico;

CONSIDERATE le note del 28 dicembre 2011, del 23 gennaio 2012 e del 26 gennaio 2012, inviate rispettivamente dai rappresentanti di Germania, Spagna e Svezia, con le quali sono manifestate perplessità circa l'immediata applicabilità del citato articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE nelle more del suo recepimento nei rispettivi ordinamenti nazionali;

VISTA la nota Ares(2012)162817 del 13 febbraio 2012 con la quale la DG ambiente della Commissione Europea ha formalizzato la propria posizione in

WP

merito alle note di cui al punto precedente, confermando l'immediata applicabilità del citato articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE;

CONSIDERATO che l'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede la facoltà per l'autorità competente di disporre il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, e che tale riesame sia in particolare disposto in caso di significativi sviluppi delle migliori tecniche disponibili e nel caso in cui nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto, e in particolare l'articolo 5, comma 3, che, nel richiamare l'articolo 29-octies, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prescrive che, su richiesta del Ministero, " il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissate dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame";

VISTA la nota 92/GAB del 7 febbraio 2012 con la quale il Sindaco di Taranto ha, tra l'altro, richiesto che "in sede di successiva rivalutazione dell'AIA, si preveda l'inserimento dei nuovi adempimenti previsti dall'emanando decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2010/75";

VISTA l'ordinanza n. 201/2012 adottata in via cautelare, in ordine ad un ricorso proposto dalla società ILVA SpA contro l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto precedente, dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce il 9 marzo 2012, con cui si sospende l'efficacia di alcune delle prescrizioni autorizzative, rilevando in merito il TAR alcuni aspetti meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento, in relazione all'obbligo di installare sistemi di abbattimento di microinquinanti su alcuni camini, all'affidamento all'ASI della gestione della rete di scarico, nonché a casi di incongruenza tra piano di monitoraggio e controllo e parere istruttorio;

VISTA la nota 1066/SP del 5 marzo 2012 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha richiesto il riesame dell'autorizzazione alla luce di specifici monitoraggi effettuati da ARPA Puglia;

VISTA la nota DVA-2012-7062 del 9 marzo 2012 con la quale si è richiesto alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di avviare le attività propedeutiche ad avviare il riesame richiesto dal Presidente della Regione Puglia;

VISTA la nota CIPPC00-2012-110 del 13 marzo 2012 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, ha tra l'altro rappresentato l'opportunità di avviare un riesame con riferimento all'avvenuta emanazione delle pertinenti "conclusioni sulle BAT";

VISTO il decreto 24 aprile 2008, comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, recante modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

UAD

CONSIDERATO che, data la natura e l'oggetto del riesame previsto in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare che esso coinvolge tutte le condizioni di autorizzazione, la corrispondente tariffa sarà pari a quella già versata per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto;

DISPONE

il complessivo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto DVA-DEC-2011-0000450 del 4 agosto 2011 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA SpA ubicato nel comune di Taranto, finalizzato ad adeguare il provvedimento alle "conclusioni sulle BAT" relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'otto marzo 2012, nonché a eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento indicati in premessa;

PRESCRIVE

alla società ILVA SpA di presentare:

- entro 15 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, la quietanza in originale di avvenuto pagamento della prevista tariffa istruttoria, nonché conferma della avvenuta pubblicazione a mezzo stampa di notizia dell'avvio del procedimento, nelle forme di cui all'articolo 29-quater, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto la documentazione necessaria a procedere al riesame, e in particolare eventuali elementi integrativi della domanda di autorizzazione integrata ambientale a suo tempo presentata. Decorso inutilmente tale termine l'istruttoria proseguirà sulla base della documentazione già in possesso dell'amministrazione.

Il responsabile del procedimento, identificato nel dirigente della divisione IV di questa Direzione Generale, provvede a trasmettere copia del presente provvedimento alla società ILVA SpA, nonché al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, al Comune di Statte e all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

nt

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni
e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Il Direttore Generale

(dott.  Grillo)

WD